



**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

**C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova** - 04147080289  
**R.E.A. CCIAA di Padova** - 376107  
**Capitale Sociale** - 44.638.000,00 € i.v.

**Sede Legale**  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

26 Aprile 2022

**FOGLIO INFORMATIVO  
SUPER B ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA CONSUMATORI E TERZO SETTORE  
- CREDITO FISCALE-**

**INFORMAZIONI SULL'ISTITUTO BANCARIO**

Cherry Bank S.p.A.

Via San Marco 11 – 35129 Padova

Sito internet: [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)

Email: [bonusfiscali@cherrybank.it](mailto:bonusfiscali@cherrybank.it)

PEC: [bonusfiscali@pec.cherrybank.it](mailto:bonusfiscali@pec.cherrybank.it)

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova:  
04147080289

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE**

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano

Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001

Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it); [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

## LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SUPER B ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA CONSUMATORI E TERZO SETTORE

### IL CREDITO FISCALE

Il legislatore - con l'adozione del DL Rilancio, successivamente integrato e modificato - ha previsto diversi incentivi, sotto forma di credito di imposta riconosciuto in favore di imprese, condomini o privati, in caso di interventi di natura edilizia.

Tra essi vi sono:

#### I Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia

Interventi di riqualificazione energetica richiamati dall'art. 121, comma 2, DL Rilancio relativi:

- a) al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "**Bonus Recupero Patrimonio Edilizio**");
- b) all'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "**Ecobonus**");
- c) all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "**Sisma Bonus**");
- d) al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. "**Bonus Facciate**");
- e) all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "**Bonus Ristrutturazioni**");
- f) all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "**Bonus Colonnine**").

La misura della detrazione e i tempi di compensazione del credito di imposta sono differenti, a seconda della tipologia di Interventi effettuati. Per i Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia sopra citati la detrazione varia dal 50% al 85% delle spese sostenute da ripartire in 10 o 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

**Sede Legale**

Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

## IL PRODOTTO SUPER B ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA CONSUMATORI E TERZO SETTORE

Con il Prodotto SuperB Altri Bonus Fiscali Edilizia Consumatori e Terzo Settore, il Cliente cede *pro-soluto* a Cherry Bank S.p.A., (di seguito "**Cherry**") il Credito Fiscale purché: (i) sia di valore nominale superiore ad Euro 10.000 (diecimila) e (ii) si verifichino determinate condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito, ottenendo da Cherry il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto ai tempi normativamente previsti per la fruizione della detrazione.

L'acquisto dei Crediti Fiscali da parte di Cherry avviene ai fini dell'utilizzo degli stessi sia in compensazione diretta – nei limiti della propria capienza fiscale – sia mediante cessione a terzi ai sensi del DL Rilancio.

Il Prodotto SuperB Altri Bonus Fiscali Edilizia Consumatori e Terzo Settore è rivolto, a seconda del tipo di Credito Fiscale ceduto, ai seguenti soggetti residenti in Italia che dispongano di un Credito Fiscale di valore nominale superiore a euro 10.000 (diecimila):

- Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- condomini;
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- gli istituti autonomi case popolari;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il contratto di cessione verrà concluso mediante scambio di corrispondenza e sottoscritto mediante firma elettronica qualificata. A tali fini, il Cliente dovrà essersi preventivamente munito di un dispositivo di firma elettronica qualificata che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Fatti salvi i termini di cedibilità stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, per le cessioni che dovessero, per qualsiasi causa, perfezionarsi a partire dal 15 Febbraio e fino al 31 dicembre di ciascun anno, Cherry non avrà alcun obbligo di acquisto relativamente alle rate di Crediti Fiscali in scadenza nell'anno in cui avviene la cessione, fermo restando l'obbligo di Cherry all'acquisto delle rate annuali successive e con espressa salvezza delle cessioni di Crediti Fiscali anche a SAL già perfezionate.

L'offerta di Cherry è limitata. In particolare, in caso di raggiungimento della soglia massima di acquisto di Crediti Fiscali per un controvalore pari ad euro 1.750.000.000,00 Cherry non procederà alla sottoscrizione di nuovi contratti di acquisto di Crediti Fiscali.

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

**C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova** - 04147080289  
**R.E.A. CCIAA di Padova** - 376107  
**Capitale Sociale** - 44.638.000,00 € i.v.

**Sede Legale**  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

**RISCHI TIPICI**

Il contratto si intenderà risolto nel caso in cui le condizioni sospensive relativamente al Credito Fiscale previste nel contratto di cessione del credito non si dovessero verificare:

(1) entro 5 mesi dalla sottoscrizione del contratto, per le cessioni di Crediti Fiscali non ricomprendenti SAL;

(2) per le cessioni di Crediti Fiscali che avvengano mediante diversi SAL, (i) entro 5 mesi dalla sottoscrizione del contratto nel caso di Credito Fiscale relativo al primo SAL; ed (ii), entro 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto in relazione al Credito Fiscale relativo all'ultimo SAL.

A scanso di equivoci si specifica che la risoluzione del contratto di cessione del credito determinerà l'impossibilità di procedere alla cessione di eventuali Crediti Fiscali relativi allo stesso Intervento e regolati da medesimo contratto. In ogni caso, restano ferme le cessioni di eventuali Crediti Fiscali maturati per ciascun SAL le cui condizioni sospensive (previste dal contratto di cessione del credito) si sono verificate anteriormente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, il Cliente non provveda a comunicare all'Agenzia dell'Entrate, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, l'opzione per la cessione del credito oppure per il contributo sotto forma di sconto, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione, o entro il diverso termine che risulterà previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la cessione del credito non potrà perfezionarsi con riferimento alla prima annualità del Credito Fiscale maturato.

Nel caso in cui il Credito Fiscale - anche a SAL - sia di valore nominale pari o inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) il contratto di cessione del credito si risolverà.

Nel caso in cui il valore nominale del Credito Fiscale superi l'ammontare massimo del valore nominale del Credito Fiscale dichiarato dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto di cessione del credito, Cherry avrà il diritto di risolvere il contratto di cessione del credito. A scanso di equivoci si specifica che la risoluzione del contratto di cessione del credito determinerà l'impossibilità di procedere alla cessione di eventuali Crediti Fiscali relativi allo stesso Intervento e regolati da medesimo contratto. In ogni caso, restano ferme le cessioni di eventuali Crediti Fiscali maturati per ciascun SAL le cui condizioni sospensive (previste dal contratto di cessione del credito) si sono verificate anteriormente alla risoluzione del contratto.

La cessione del Credito Fiscale non può perfezionarsi e il Contratto potrà essere risolto da Cherry ove, entro la data di accettazione del Credito Fiscale sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, si verifici qualsiasi evento pregiudizievole relativo a soggetti a qualunque titolo coinvolti / intervenuti in operazioni correlate al Credito Fiscale oggetto di

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

cessione che determina l'applicazione del comma 4 dell'art. 122 bis del DL Rilancio introdotto dal DL Frodi.

Una volta divenuta efficace la cessione del Credito Fiscale e ricevuto il corrispettivo, il Cliente non potrà più intraprendere azioni nei confronti di Cherry in relazione al Credito Fiscale.

In conformità alle previsioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, Cherry in qualità di cessionario non sarà ritenuto responsabile per qualsivoglia contestazione del Credito Fiscale a seguito di eventuali verifiche svolte dall'Agenzia delle Entrate, la quale potrà agire, in caso di accertamento circa la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del Cliente cedente.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del Prodotto SuperB Altri Bonus Fiscali Edilizia Consumatori e Terzo Settore:

Condizioni Economiche	
Prezzo minimo di acquisto del Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia	75% del valore nominale del Credito Fiscale.

Calcolo esemplificativo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- per i Crediti Fiscali rientranti nella categoria dei Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia, Cherry pagherà al cliente 75 euro per ogni 100 euro di credito di imposta (pari al 75% del valore nominale del Credito Fiscale). Qualora il cliente ne sia sprovvisto dovrà munirsi di un dispositivo di firma elettronica qualificata il cui costo medio stimato di mercato è pari ad euro 40.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato sul sito internet il cui indirizzo [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it), nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le altre condizioni economiche del Prodotto SuperB Altri Bonus Fiscali Edilizia Consumatori e Terzo Settore:

Altre spese da sostenere per i servizi prestati da soggetti terzi	
Spese di rilascio del Visto di conformità	Indica il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

	che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 ter lett. a) dell'articolo 121 del DL Rilancio e successive modifiche e integrazioni;
Spese di Asseverazione	indica i costi di, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali di cui all'art.121 co. 1 ter lett. b) del DL Rilancio come introdotto dal DL Frodi e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi;
Costo dell'acquisto della firma elettronica qualificata	Euro 40 (costo medio stimato di mercato).

**Recesso**

Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di cessione del credito, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto di cessione del credito attraverso una comunicazione ai recapiti indicati nella sezione Reclami.

Cherry avrà la facoltà di recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione del contratto avente ad oggetto la cessione dei Crediti Fiscali senza che il Cliente possa pretendere alcunché a titolo di ristoro e/o indennizzo, qualora – anche in relazione alle finalità di utilizzo dei Crediti Fiscali da parte di Cherry a cui il contratto di cessione è preordinato – si verificasse un mutamento sostanziale:

- (i)** delle disposizioni legislative, regolamentari o di vigilanza tempo per tempo vigenti; o
- (ii)** della relativa interpretazione da parte delle autorità competenti, che alteri la disciplina normativa, regolamentare e fiscale applicabile alla cessione dei Crediti Fiscali in maniera tale da:
  - a. rendere la cessione dei Crediti Fiscali irrealizzabile, ovvero meno conveniente in misura grave e sostanziale, sotto il profilo economico e commerciale per le Parti, tenuto conto altresì delle finalità perseguite con l'operazione di acquisto di Crediti Fiscali; ovvero
  - b. incidere in maniera sostanziale sulla validità ed efficacia del presente Contratto ovvero sulla utilizzabilità e successiva cedibilità dei Crediti Fiscali.

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

## Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Cherry, il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami di Cherry, tramite raccomandata all'indirizzo via San Marco 11, 35129 Padova (PD), e in via telematica all'indirizzo e-mail [reclami@cherrybank.it](mailto:reclami@cherrybank.it) o all'indirizzo pec [reclami@pec.cherrybank.it](mailto:reclami@pec.cherrybank.it). Cherry fornirà un riscontro entro sessanta (60) giorni dal ricevimento in caso di reclami aventi ad oggetto servizi bancari. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ottenuta al reclamo o non ha ricevuto risposta entro il termine può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere a Cherry. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla normativa vigente, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e Cherry devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), dove è consultabile anche il relativo Regolamento);
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## Assistenza Clienti

Il Cliente può contattare il servizio di assistenza attraverso la funzione di supporto *online* disponibile attraverso il servizio e-mail all'indirizzo [bonusfiscali@cherrybank.it](mailto:bonusfiscali@cherrybank.it).

## GLOSSARIO

<b>Asseverazione</b>	Indica l'asseverazione rilasciata al Cliente ai sensi dell'art. 121, comma 1ter lett b) del DL Rilancio come successivamente integrato e modificato.
<b>Cherry</b>	Indica Cherry Bank S.p.A.
<b>Cliente</b>	Indica il cliente di Cherry.
<b>Consumatore</b>	Indica la persona fisica che agisce per scopi estranei a quelli relativi all'attività di impresa.
<b>Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia</b>	Indica il credito di imposta cedibile ai sensi dell'art. 121, comma 2, DL Rilancio e della normativa tempo per tempo vigente afferente agli interventi di:  a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui



**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

**C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova** - 04147080289  
**R.E.A. CCIAA di Padova** - 376107  
**Capitale Sociale** - 44.638.000,00 € i.v.

**Sede Legale**  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

	<p>redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</p>
<b>Credito Fiscale</b>	<p>Indica un Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia maturato in relazione ad un singolo Intervento, ivi compresi quelli eventualmente maturati per ciascun stato di avanzamento lavoro (SAL) (in quest'ultimo caso, quindi, più Crediti Fiscali saranno associati ad uno stesso Intervento), ed effettivamente spettante in capo al Cliente per cui è possibile procedere al corretto esercizio dell'opzione di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 nel rispetto delle condizioni introdotte dal DL Frodi e successive modifiche intervenute. Nel caso in cui l'Intervento contempli una pluralità di in SAL, questi ultimi, nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, non possono essere più di due.</p>
<b>DL Frodi:</b>	<p>indica il d.l. n.157/2021, così come sostituito e confermato con Legge di Bilancio n. 234/2021.</p>
<b>DL Rilancio</b>	<p>Indica il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modifiche nella Legge n. 77/2020.</p>
<b>Intervento</b>	<p>Indica uno degli interventi edilizi di cui all'art. 121 DL Rilancio.</p>

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

**C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova** - 04147080289

**R.E.A. CCIAA di Padova** - 376107

**Capitale Sociale** - 44.638.000,00 € i.v.

**Sede Legale**

Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

<b>Portale</b>	Indica la piattaforma informatica messa a disposizione da Cherry, ove il Cliente carica la documentazione relativa all'Intervento e mediante la quale si conclude il contratto di cessione del credito.
<b>Prodotto SuperB Altri Bonus Fiscali Edilizia Consumatori e Terzo Settore</b>	Indica il prodotto descritto nell'ambito del presente foglio informativo.
<b>Visto di conformità</b>	Indica il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui all'art. 121, comma 1 ter lett. a), DL Rilancio e successive modifiche e integrazioni.